

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI COSENZA**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA SEDUTA DEL 13  
NOVEMBRE 2019**



**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA  
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI COSENZA**

**Articolo 1 – OGGETTO** Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

**Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI** L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

**Articolo 3 – ISCRIZIONE** Il rappresentante legale dell’Organismo, vale a dire il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

**Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI** Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l’iscritto all’albo sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014, ed in regola con i versamenti della quota di iscrizione all’Ordine degli Avvocati.

**Articolo 5 – ORGANI** Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi: a) un referente; b) una segreteria amministrativa. Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all’Organismo e della documentazione allegata a corredo.

**Articolo 6 - REFERENTE** Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi. Il referente è nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza e dura fino alla

scadenza del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato. La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine. Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A"). Il referente, sentito il parere del Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo: - esamina le domande pervenute e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;

- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento; - presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 1.000,00 (euro mille /00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso. Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014. L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di

compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

**Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA** La segreteria amministrativa è composta dal Consiglio dell'Ordine pro-tempore, da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza con compiti operativi scelti dallo stesso Consiglio dell'Ordine. Il Segretario dell'Organismo dura fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato. La cessazione del Segretario per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine potrà fissare un'indennità per rimborso spese per le funzioni del Segretario. La segreteria ha sede presso l'Organismo. Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;

c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, dei compensi e dei rimborsi spettanti all'Organismo e dei compensi per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

#### **Articolo 8 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO**

Si compone di cinque membri di cui fanno parte, oltre al Presidente del COA, con funzioni di Presidente dell'Organismo e che può tuttavia incaricare dell'ufficio un suo delegato, altri 5 componenti designati dal COA tra i suoi consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, restano in carica quattro anni e possono essere rinominati. La cessazione del Consiglio Direttivo per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

I Consiglieri possono essere revocati per gravi motivi da parte del COA.

Il Consiglio Direttivo, delibera sull'ammissione delle domande di iscrizione nel Registro dei Gestori della Crisi (RGC) dell'Organismo, previa relazione sulle stesse effettuata da parte del Referente.

Il Consiglio Direttivo provvede alla irrogazione delle sanzioni a carico del Gestore della crisi dell'ammonimento, sospensione e cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi secondo quanto previsto nel regolamento di autodisciplina di cui agli allegati A) e B), previa contestazione scritta a cura del Referente.

Qualsiasi impegno di spesa relativo al mantenimento dell'Organismo deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal COA, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che ispirano il presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

**Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI** La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo. Il gestore della crisi può essere composto da non più di tre componenti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice. La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore non escludendo il sorteggio. Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

**Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE** Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve

sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità. La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

#### **Articolo 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL**

**GESTORE** Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014; deve inoltre: a) essere in regola con le norme sulla formazione professionale obbligatoria; b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine; c) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni; d) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale; e) essere in possesso della posta elettronica certificata.

**Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE** Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario. All'ausiliario si applicano le disposizioni previste

dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232

c.c. Il Gestore può avvalersi dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

**Articolo 13 – RINUNCIA DELL'INCARICO** Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite pec. In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

**Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA** Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo. Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento: - sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; - non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso. Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina

allegato sotto la lettera “A” al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi derivanti dal suddetto regolamento è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell’Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

**Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA** Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014. I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione. L’Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall’art. 15, comma 10, della legge n. 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Gli iscritti all’Albo sono tenuti al rispetto dell’obbligo del segreto professionale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

**Articolo 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL’ORGANISMO**

**DI COMPOSIZIONE** Le somme dovute dal debitore comprendono: 1) i compensi per il Gestore della crisi; 2) i compensi ed i rimborsi per l'Organismo. In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n.202/2015. Per le spese di avvio del procedimento l'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00), oltre oneri di legge, del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti ed avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario. L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, deve essere versato entro quindici giorni dalla richiesta a mezzo bonifico bancario.

In ogni caso è dovuto un acconto minimo non inferiore a Euro 200,00 (duecento virgola zero zero), oltre oneri di legge, anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio, che deve essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l'Organismo. All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura indicata dall'art. 14, terzo comma, del D.M. N.202/2014. Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 - bis della legge n. 3/2012. L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti: · 80% in favore del Gestore della crisi; ·

il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

**Articolo 17 – RESPONSABILITA'** L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

**ALLEGATO “A” Regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell’organismo di composizione della crisi dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, ai sensi dell’articolo 10 comma 5 del Decreto n. 202/2014**

**Articolo 1 - Indipendenza** Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo. Il Gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

**Articolo 2 - Imparzialità** Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

**Articolo 3 - Neutralità** Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.

**Articolo 4 - Integrità** È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

**Articolo 5 - Competenza** Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento. Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l’incarico nel

caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

**Articolo 6 - Diligenza e operosità** Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

**Articolo 7 - Riservatezza** Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

**Articolo 8 - Correttezza e lealtà** Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge

## ALLEGATO B

### **Modalità di presentazione delle domande all'OCC.**

Il debitore che intende avvalersi delle procedure previste dall'OCC deve presentare apposita istanza presso la Segreteria dell'Organismo in formato cartaceo o on-line a mezzo pec, contenente:

- i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo di nascita, C.F. e residenza recapiti telefonici, email, pec);

- i dati anagrafici dell'eventuale Professionista che lo assiste, la copia della procura conferita e l'indicazione del domicilio, dei recapiti telefonici, telematici e la p.e.c. presso cui intende ricevere le comunicazioni;

- la dichiarazione che versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/2012 e che non sia soggetto fallibile, né sussistano le altre condizioni di inammissibilità previsti dall'art. 7 di cui alla L. 3/2012.

- l'intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. 3/2012 e quindi la necessità che l'OCC nomini un Gestore che svolga i compiti e le funzioni previste dalla legge;

- un elenco, più dettagliato possibile, degli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale, in modo da consentire all'OCC di valutare il grado di complessità dell'opera richiesta e di redigere un preventivo dei costi più aderente possibile alla realtà.

- copia del documento di identità dell'istante;

- copia della ricevuta del versamento di € 200,00, quale costo fisso di

accesso, da eseguire mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario

dell'OCC identificato dalle seguenti coordinate bancarie:

codice IBAN: IT 60 F030909606100000171796;

Banca Intesa San Paolo S.p.A. Ag. Corso Mazzini – intestazione a:

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – Ordine

Avvocati di Cosenza.